



Il quadro giuridico di applicazione della normativa sulla sostenibilità

6 novembre 2025

Dott. Giuseppe CHIAPPERO

Componente Commissione Governance e Finanza CNDCEC

A che punto siamo / rendicontazione e due diligence



- Attuazione con Decreto 125/2024 della **CSRD** (Direttiva 2022/2464/UE) che, ampliandone il perimetro, introduce l'obbligo per determinate categorie di imprese (*ridefinendone - nel recepire altresì la Direttiva 2023/2775/UE - le classi dimensionali*) di disclosure nell'ambito della relazione sulla gestione (i) sia della rendicontazione di sostenibilità (ii) sia dell'informativa sugli «intangibili» (risorse immateriali essenziali).
- Definizione, con la **CSDDD** (Direttiva 2024/1760/UE), delle regole per affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente lungo tutta la *supply chain*.
- Evoluzione Accounting Directive che comunque già nel 2003 sostituì la direttiva 51/2003/CE («Accounts Modernisation Directive») in base a cui con il D. Lgs 32/2007 le relazioni sulla gestione si arricchirono delle informative su personale e ambiente: **strada tracciata**
- Regolamenti direttamente cogenti che impongono alle imprese di verificare, sulla base di criteri scientifici, il carattere di sostenibilità delle proprie attività economiche svolte (regolamento 852/2020 "**Tassonomia**") e a tutto il mondo finanziario di classificare i propri impieghi, incluso il credito alle PMI, secondo criteri di sostenibilità (regolamento 2088/2019 "**Disclosure**")
- First **Omnibus** simplification package on sustainability e Clean Industrial Deal: non ripensamento ma focus sull'integrazione degli impatti, rischi e opportunità (IRO) sottesi ai fattori ESG nei piani d'impresa, sulla base del Competitiveness Compass della Commissione Europea (gennaio 2025), declinato nel Commission work programme 2025 dell'11.2.2025 che traccia come prioritario per il primo anno di mandato «A new plan for Europe's sustainable prosperity and competitiveness». Una «simplification agenda» a vantaggio soprattutto delle SMEs.



A che punto siamo / assurance

- La **CSRD**, a differenza della **NFRD** (ma vi supplì il decreto di recepimento) prevede l'obbligo di attestazione delle informative di sostenibilità, inclusi i KPI ex art. 8 del Regolamento Tassonomia.
- La norma di attuazione (D. Lgs. 125/2024), incidendo direttamente sulla disciplina della revisione legale:
 - ❖ istituisce la figura del revisore della sostenibilità tracciandone, attraverso le modifiche al D. Lgs 39/2010, il sistema di abilitazione, formazione e iscrizione al Registro;
 - ❖ riafferma, come per le DNF, la centralità del revisore legale quale soggetto abilitato a sottoscrivere le attestazioni;
 - ❖ definisce il sistema di sanzioni pecuniarie e amministrative per organi di governo e di controllo.
- In attesa degli standard europei di revisione previsti dalla CSRD entro il 1.10.2026 , si continua a fare riferimento a **ISAE 3000 Revised**, recepito anche dal nuovo Principio nazionale **SAAE (Italia)** pubblicato il 31.1.2025 sul sito del MEF insieme alla nuova versione del Principio di Etica e Indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
- All'orizzonte il nuovo overarching principle **ISSA 5000** già pubblicato dallo IASB (novembre 2024) in sintonia con la strategia IFAC di assurance delle informative di sostenibilità.
- Infine, Omnibus toglie alla Commissione Europea la facoltà di disporre il passaggio da *limited* a *reasonable assurance*, ma promette apposite *guidelines* entro il 2026.



IL GREEN DEAL

Accordo Ue sul clima, le emissioni tagliate del 90% al 2040 con flessibilità


Intesa al Consiglio Ambiente, tra le clausole 5% crediti globali

05 Novembre 2025 | Aggiornato alle 10:07 | 1 minuti di lettura




Fonte: www.lastampa.it

Dal bilancio d'esercizio al bilancio di sostenibilità



Oggi parliamo di bilancio

... la sostenibilità ...



DLgs 39/2010 →
ART. 2428 c.c

... è (anche) un tema di accounting ...

Legislative train della CSRD e suo recepimento



DIR. (UE)
2025/794
«stop-the-clock»

RECEPIMENTO STATI
MEMBRI ENTRO
6.7.2024, con proroga in
Italia al 10.9.2024

RECEPIMENTO STATI
MEMBRI ENTRO
31.12.2025

LEGGE DI DELEGAZIONE
EUROPEA 2023, LEGGE 21
FEBBRAIO 2024, N. 15

MODIFICHE

DECRETO 125/2024 DEL
10.9.2024, IN VIGORE DAL
25.9.2024

DECRETO 95/2025
CONV. LEGGE 118/2025
G.U. 9.8.2025

DIRETTIVA (UE) 2022/2464
DEL 14.12.2022

16.12.2022:
pubblicazione
sulla Gazzetta
Ufficiale UE

28.11.2022: via
libera definitivo del
Consiglio europeo

10.11.2022:
adozione da parte
del Parlamento
Europeo

21.04.2021:
proposta
(insieme al primo
atto delegato
della
Tassonomia)



MODIFICHE ALL'ACCOUNTING DIRECTIVE (2013/34/UE)

- Sostituzione Art. 19 bis «Rendicontazione non finanziaria» con «Rendicontazione sulla sostenibilità»
- Sostituzione Art. 29 bis «Rendicontazione consolidata non finanziaria» con «Rendicontazione consolidata sulla sostenibilità»
- Nuovo Capo VI bis e art. 29 ter «Principi di rendicontazione di sostenibilità»
 - Nuovo art. 29 ter «Principi di rendicontazione di sostenibilità»
- Nuovo art. 29 quater «Principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese»
- Sostituzione Capo VIII «Revisione dei conti» con «Revisione e attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»
 - Nuovo art. 34 «Disposizioni generali»
 - Nuovo art. 35 «Modifica della direttiva 2006/43/CE relativamente alla relazione di revisione»

BILANCIO DI
SOSTENIBILITA'

PRINCIPI DI
REDAZIONE

OBBLIGO DI
ATTESTAZIONE




MODIFICHE ALL'AUDIT DIRECTIVE (2006/43/UE)

- Nuovo art. 26 bis «Principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»
- Nuovo art. 27 bis «Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità»
- Nuovo art. 28 bis «Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»

PRINCIPI DI
ATTESTAZIONE

RELAZIONE DI
ATTESTAZIONE

Effetti della CSRD sulla disciplina specifica della revisione



D. LGS. 125/2024

ART. 8

ATTESTAZIONE SULLA CONFORMITA' DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA' DA PARTE DEL REVISORE DELLA SOSTENIBILITA'

ART. 9

MODIFICHE AL D. LGS 39/2010 SULLA REVISIONE LEGALE

ART. 10

RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER I PRIMI DUE ANNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

ART. 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Come si diventa attestatori della rendicontazione di sostenibilità?



listi
tabili



Il Registro dei Revisori legali

Attestatori della rendicontazione di sostenibilità | Domanda di abilitazione
TUTORIAL

<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it>

Chi può diventare «revisore della sostenibilità»?

Tutti i revisori legali iscritti nel Registro **in possesso di determinati requisiti** possono essere qualificati anche per lo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità **a seguito dell'adozione di un provvedimento di abilitazione da parte del MEF**



Possono chiedere l'abilitazione...

[Fase 1] | Dal 4 marzo 2025

I revisori iscritti **impiegati presso società di revisione con incarichi (ex DNF) di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 125/2024** conferiti da parte di soggetti individuati all'articolo 17, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo **che hanno acquisito almeno cinque crediti formativi** nel solo 2024 o nel solo 2025 in materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità entro la data di invio della domanda di abilitazione, da designare responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativa all'esercizio 2024.

Rif. normativi: **Circolare MEF n. 37/2024**

[Fase 2] | Dalla seconda metà del 2025

I revisori iscritti nel Registro entro la data del 1° gennaio 2026 che hanno **acquisito almeno cinque crediti formativi** nel solo 2024 o nel solo 2025 in materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità entro la data di invio della domanda di abilitazione.

La data iniziale per l'invio delle domande della Fase 2 sarà indicata con Determina del MEF una volta concluse le implementazioni informatiche sul Portale Revisori. Le domande trasmesse prima di tale data saranno considerate inammissibili.

Rif. normativi: **Art. 18, co. 4, d.lgs. 125/2024;**
Circolare MEF n. 37/2024

[Fase 3] | A regime dalla data indicata con Det. RGS

I revisori iscritti nel Registro a decorrere dal 2 gennaio 2026 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del d.lgs. 39/2010, **ovverossia, aver svolto almeno otto mesi di tirocinio** (anche disgiuntamente al periodo triennale per la revisione legale) e aver superato l'**esame integrativo** di idoneità per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.



Il Registro dei Revisori legali

Attestatori della rendicontazione di sostenibilità | Domanda di abilitazione

TUTORIAL

 <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it>

Chi può diventare «revisore della sostenibilità»?

Tutti i revisori legali iscritti nel Registro **in possesso di determinati requisiti** possono essere qualificati anche per lo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità **a seguito dell'adozione di un provvedimento di abilitazione da parte del MEF**



Possono chiedere l'abilitazione...

Fase 2 | A decorrere dal 1° ottobre 2025

[...] i revisori iscritti nel Registro entro la data del 1° gennaio 2026 che hanno acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità prima della data di invio della domanda di abilitazione.

I crediti formativi devono essere acquisiti interamente nel solo 2024 o nel solo 2025 e, in ogni caso, dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro.

È possibile presentare domanda anche oltre il 31/12/2025 purché i requisiti abilitanti siano maturati entro tale data

Riferimenti normativi:

- ☐ Art.18, co.4 del d.lgs. 125/2024
- ☐ Circolare MEF n. 37/2024
- ☐ Determina MEF-RGS RR 149 del 25/09/2025

Fase 3 | A regime (in attesa di aggiornamenti normativi)

[...] i revisori iscritti nel Registro a decorrere dal 2 gennaio 2026 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del d.lgs. 39/2010, cioè:

- ☐ aver svolto almeno **otto mesi di tirocinio** anche disgiuntamente al periodo triennale per la revisione legale
- ☐ aver superato l'**esame integrativo** di idoneità per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità

Le nuove frontiere della revisione legale



	D. LGS 254/2016 PER DNF (SENZA MODIFICHE A D. LGS. 39/2010)	D. LGS 125/2024 PER REPORT DI SOSTENIBILITA' (CON MODIFICHE A D. LGS. 39/2010)
CHI	Revisore o sdr legale	Revisore o sdr legale, con qualifiche apposite (revisore della sostenibilità). Possibile estensione a «prestatori indipendenti di servizi di attestazione» dopo i primi 3 anni
LIVELLO	Limited	Limited → Reasonable (salvo Omnibus)
PRINCIPI	ISAE 3000 Revised e 3400 A tendere: ISSA 5000, con integrazioni per Tassonomia + Formato ESEF	Principi europei da adottarsi entro 1.10.2026. Nelle more principi nazionali e prima ancora quelli indicati da Consob
SCOPE	DNF (esclusa Tassonomia)	Rendiconto di sostenibilità inclusi disclosure art. 8 Tassonomia e marcatura XBRL
TIPO DI RELAZIONE	Separata da relazione art. 14 D. Lgs. 39/2010	Separata da relazione art. 14 D. Lgs. 39/2010 (modificata) → nuovo art. 14 bis

IL RUOLO DEL ...

COLLEGIO SINDACALE



RELAZIONE
ANNUALE
ALL'ASSEMBLEA DEI
SOCI (ART. 2429 C. 2
C.C.)

VIGILANZA
(Norma di
comportamento
3.4)

ATTESTAZIONE
DELLA
CONFORMITA'
DELLA RdS
(art. 8 D. Lgs.
39/2010)

REVISORE
LEGALE



ATTESTAZIONE DI
CONFORMITA'

ISAE 3000R

ISSA 5000

... COMMERCIALISTA

- Le attestazioni sulle informative non finanziarie si basano sui principi di revisione internazionali **ISAE 3000 Revised** (per le informative a consuntivo) e **ISAE 3400** (per quelle prospettiche).
- I principi di attestazione SSAE (Italia), adottati dal MEF il 30.1.2025 contestualmente al «Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità», riportano in allegato ISAE 3000 Revised.
- Al fine di riflettere le peculiarità delle informative ESG (la cui natura è sia consuntiva che forward looking), lo IAASB ha elaborato uno specifico standard per l'assurance delle informative di sostenibilità, che è stato in consultazione fino al 1° dicembre 2023 e pubblicato in forma finale nel novembre 2024: trattasi dell'International Standard on Sustainability Assurance 5000 (**ISSA 5000**), in applicazione per gli esercizi che avranno inizio dopo il 15.12.2026, salvo applicazione in via anticipata che è consentita.

First Omnibus Simplification Package on sustainability - 26.2.2025



Commercialisti
Esperti Contabili



«A Competitiveness Compass for the EU»

Omnibus I Proposals COM(2025) 80*, 81, 87

Draft delegated act
(2025) 1546172**

«The future
of European competi-
veness»,
Mario
Draghi,
September
2024

«Much more
than a
market»,
Enrico
Letta, April
2024

CSRD / ESRS

Slittamento temporale di due anni per wave 2 e wave 3*

Scope reduction a imprese con > 1000 dipendenti + 50 mio TO e/o 25 mio TA

Revisione con atto delegato degli ESRS (< granularità datapoint), sospensione dei settoriali

Nuovo ruolo del VSME (to be adopted by delegated act) quale value chain cap per le SMEs

Improved interoperability con altri standards (es. ISSB, GRI)

Eliminazione sviluppo da limited assurance a reasonable assurance requirements

Tassonomia per le sole imprese in scope CSRD con un fatturato > 450 mio di euro + rendicontazione volontaria per le altre

CS3D

Rinvio di 2 anni (al 28.7.2028) del termine di recepimento e di 1 anno (al 26.7.2028) della prima fase di applicazione per le imprese più grandi (>3.000 dip e > 0,9 mio di fatturato)*

Armonizzazione disciplina sui piani di transizione

Riduzione contenuto e frequenza degli obblighi informativi

Attendere la CSRD a regime per ottenere più omogeneità e integrazione

Richieste ESG a imprese con < 250 dipendenti limitate al VSME (argine al trickle down effect)

TASSONOMIA

Soglia di materialità finanziaria 10% fatturato netto in termini di fatturato totale, spese c/capitale o attività totali

KPI Opex escluso se collegato ad attività con peso < 25% del fatturato

Ricalibrazione "Taxonomy-based KPI" delle imprese finanziarie (es. esclusione attività non CSRD da denominatore del GAR)

Impegno a rivedere esclusione delle attività economiche oggetto di piani di transizione


Semplificazione atti delegati 2178 (Disclosures), 2139 (Climate) e 2486 (Environmental) quanto a DNSH per riduzione e prevenzione inquinamento

** Mese di consultazione
terminato il 26.3.2025.
Delegated act di
semplificazione C/2025
4568 final del 4.7.2025,
in applicazione da
1.1.2026

* «Stop-the-clock»
Directive approvata dal
Parlamento europeo il
3.4.2025 e adottata
senza modifiche dal
Consiglio dell'Unione
Europea il 14.4.2025 →
Direttiva (UE) 2025/794
del 14.4.2025 - G.U.U.E
16.4.2025 (recepita in
Italia con DL 95/2025
conv. L. 118/2025)

Main ongoing initiatives on sustainable finance

FIRST OMNIBUS SIMPLIFICATION PACKAGE ON SUSTAINABILITY 26.2.2025



Raccomandazione UE C/2025 4984 del 30.7.2025 con cui il VSME di EFRAG (dic. 2024) è stato formalmente adottato dall'UE. Sempre + user's friendly con l'ausilio del digital template e XBRL taxonomy rilasciati il 26.5.2025 da EFRAG

Regolamento delegato C(2025) 4812 final dell'11.7.2025 (Quick Fix) con indicazioni ai preparer wave 1 per proseguire nel 2025 e 2026 la rendicontazione ESRS (proroga dei relief del phase-in period)

Mandato a EFRAG per semplificazione ESRS: EDs in consultazione dal 31.7 al 29.9.2025
Technical advice a CE 30.11.2025

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation): proposta di modifica prevista per fine 2025

Direttiva (UE) 2025/794 cd. «Stop the clock»



26.2.2025
Proposta di direttiva
nell'ambito di
Omnibus



17.4.2025
Entrata in vigore
della Direttiva



9.8.2025
Decreto di
recepimento e
contestuali
modifiche al D. Lgs.
125/2024

OBIETTIVI DELLA SEMPLIFICAZIONE:

- Lasciare più tempo alle imprese wave 1 e successive per familiarizzare con gli ESRS e con gli obblighi di due diligence
- Dare mandato a EFRAG di semplificare radicalmente gli ESRS

PRINCIPALI MODIFICHE:

- Rinvio di due anni degli obblighi di rendicontazione e di due diligence previsti per le imprese della «prima ondata» dalla CSRD e dalla CSDDD



Taxonomy delegated act

26.2.2025
Prima bozza e avvio consultazione

26.3.2025
Fine consultazione

4.7.2025
Atto delegato di semplificazione

SCRUTINITY

1/1/2026
IN FORCE

OBIETTIVI DELLA SEMPLIFICAZIONE:

- Escludere da rendicontazione le attività economiche non significative
- Agevolare la compilazione dei template di rendicontazione

PRINCIPALI MODIFICHE:

- Materialità
- Uso su base volontaria
- Minore granularità e più agevole compilazione dei template di rendicontazione



Quick-fix delegated act



11.2.2025
Commission Work
Programme 2025

OBIETTIVI:

- Indicazioni ai preparers wave 1 per proseguire nel 2025 e 2026 la rendicontazione ESRS avviata nel 2024



11.7.2025
Atto delegato quick-
fix

SCRUTINITY




1/1/2025
IN FORCE

PRINCIPALI MODIFICHE:

- Estensione a tutti i preparers delle disposizioni transitorie cd «Phased-in disclosure requirements» di cui Appendix C ESRS 1
- Per le entità con < di 750 dipendenti, rinvio al 2027 della rendicontazione:
 - i. delle emissioni scope 3 e totali di GES e
 - ii. dei KPI di cui all'ESRS S1 (own work force)

DA CHIARIRE:

- Preparers wave 1 che impiegano più di 500 ma meno di 1000 dipendenti → small mid-caps



a) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori **AMBIENTALI**:

- i) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- ii) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- iii) le risorse idriche e marine;
- iv) l'uso delle risorse e l'economia circolare;
- v) l'inquinamento;
- vi) la biodiversità e gli ecosistemi;

ESRS E1
Climate change

ESRS E2
Pollution

ESRS E3
Water and
marine resources

ESRS E4
Biodiversity and
ecosystems

ESRS E5
Resource use
and circular
economy

OBIETTIVI TASSONOMIA (art. 9 Reg. (UE) 2020/852):

1. Mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici (climate change);
2. Adattamento al climate change;
3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
4. Transizione verso un'economia circolare (inclusa la riduzione degli sprechi e il riciclo dei materiali)
5. Riduzione/controllo dell'inquinamento
6. Tutela degli ecosistemi sani



La EU Taxonomy prevede che le imprese rientranti nel perimetro della CSRD misurino e rendicontino, per ciascuna attività economica svolta:

- il grado di allineamento a specifici criteri di vaglio tecnico (TSC) previsti dalla norme attuative rispetto al raggiungimento di uno più obiettivi ambientali previsti da art. 9 del regolamento;
- il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli altri (DNSH) e
- la compatibilità con garanzie sociali minime di salvaguardia (per esempio, i principi e diritti dettati dalle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - OIL, ed i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani).

Integra e modifica con KPI specifici (es. Green Asset Ratio - GAR) il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27.11.2019 noto come SFDR (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*) che impone alle imprese finanziarie stringenti obblighi di trasparenza in merito alle caratteristiche dei prodotti finanziari, sia in termini di potenziale effetto dei rischi ESG sui rendimenti, sia in termini di classificazione dei prodotti.

Strumento potente di lotta al greenwashing, la Tassonomia è sul piano pratico appesantita da eccessiva complessità dei template (Regolamento delegato (UE) 2021/2178 del 6.7.2021), tuttavia oggetto di proposta di semplificazione Omnibus.

Dal 2024, in base alla CSRD, la misurazione dei KPI di cui all'art. 8 (quota attività economiche ammissibili/allineate alla Tassonomia in termini di Turnover, OpEx, CapEx) rientra nel perimetro delle informative soggette ad attestazione/assurance.

base

REGOLAMENTO
852

criteri di vaglio tecnico

ATTO DELEGATO
2139 «CLIMA» E SUA
INTEGRAZIONE CON
AD 2485

ATTO DELEGATO
1214
«COMPLEMENTARE
CLIMA»

ATTO DELEGATO
2486
«AMBIENTE»

template comunicazione

ATTO DELEGATO
2178 E SUA
INTEGRAZIONE CON
AD 2485 E 1214

OMNIBUS
Delegated act amending the Taxonomy Disclosures
and the Taxonomy Climate and Environmental
Delegated Acts

26.2.2025

La CE annuncia il primo pacchetto di semplificazioni Omnibus

27.3.2025

Mandato a EFRAG

8.4 – 6.5.2025

Fase preliminare di ascolto

31.7 – 29.9.2025

Pubblicazione Eds e Public Survey di 60 gg con quasi 800 feedback

30.11.2025 (era 31.10)

EFRAG technical advice a CE (bozza atto delegato)

OBIETTIVI DELLA SEMPLIFICAZIONE:

- Rendere il carico amministrativo meno impattante per le imprese, senza pregiudicare gli obiettivi del Green Deal

LEVE PRINCIPALI DI SEMPLIFICAZIONE:

1. Snellimento del processo DMA
2. Migliore leggibilità e sintesi nelle rendicontazioni ESG
3. Riduzione delle sovrapposizioni tra ESRS 2 e altri standard
4. Maggiore chiarezza e accessibilità del testo normativo
5. Introduzione di meccanismi di alleggerimento del carico (es. “without undue cost or effort”)
6. Interoperabilità rafforzata con altri standard globali, incluso ISSB



A seguire nel 2026 (scadenze ancora da fissare):

- Consultazione stakeholder da parte della CE sulla base della bozza di AD
- Adozione atto delegato da parte della CE
- Scrutiny da parte del Consiglio dell'UE e del Parlamento Europeo
- Entrata in vigore nell'ambito dell'UE con cui gli ESRS revisionati diventeranno effettivi (senza necessità di trasposizione nell'ordinamento nazionale trattandosi di AD)

APPLICAZIONE PREVISTA:

- FY 2026 (report nel 2027) su base volontaria
- FY 2027 (report nel 2028) come obbligo per i preparers in scope CSRD 2.0

Simplification levers

1. Semplificazione analisi doppia rilevanza (DMA)

2. Maggiore concisione/leggibilità dei report e connectivity

3. Migliore coordinamento tra ESRS 2 e topical standard

4. Più comprensibilità, chiarezza e accessibilità degli ESRS

5. Ulteriori alleggerimenti dell'onere di rendicontazione

6. Rafforzamento interoperabilità con gli standard globali ISSB

Cambiamenti proposti

- Enfasi sugli ESRS come *fair presentation framework* in luogo di *compliance framework* (cap. 2 ESRS 1) → **rafforzamento efficacia del principio di materialità**. **Implicazioni su ruolo revisori e responsabilità/ costi legali**
- Promuovere un approccio top-down che consenta di valutare la materialità partendo dai topic (laddove la materialità sia evidente «a priori») piuttosto che dal livello degli IRO (nuovo cap. 3.6 ESRS 1) → sostituzione di AR 16 in ESRS 1 con Appendix A in Amended ESRS 1 General Requirement, con soli due livelli di topic anziché tre, in linea con la CSRD
- Enfasi sui criteri di aggregazione e disaggregazione delle informazioni al livello appropriato (ad esempio: per i singoli siti aziendali)
- Spiegare come considerare gli impatti positivi e come distinguere tra impatti e rischi pre e post azioni di prevenzione/mitigazione

Da Explanation Memorandum proposta di direttiva COM(2025) 80 final del 26.2.2025 (nell'ambito del pacchetto Omnibus):
“[the simplification] will provide clearer instructions on how to apply the materiality principle, to ensure that undertakings only report material information and to reduce the risk that assurance service providers inadvertently encourage undertakings to report information that is not necessary or dedicate excessive resources to the materiality assessment process”

Simplification levers

1. Semplificazione analisi doppia rilevanza (DMA)

2. Maggiore concisione/leggibilità dei report e connectivity

3. Migliore coordinamento tra ESRS 2 e topical Standards

4. Più comprensibilità, chiarezza e accessibilità degli ESRS

5. Ulteriori alleggerimenti dell'onere di rendicontazione

6. Rafforzamento interoperabilità con gli standard globali ISSB

Cambiamenti proposti

- Fornire opzioni alle aziende per presentare informazioni relative alla sostenibilità in modo più leggibile e flessibile, ottenendo rendiconti più concisi. Ad es.:
 - In applicazione del criterio della *connected information*, evitare di ripetere la descrizione di politiche (PAT) che si riferiscono a più di un tema o sottotema
 - *executive summary*
 - appendici per non appesantire il testo principale con info di dettaglio e/o non materiali
 - appendice specifica per l'informativa richiesta dal regolamento Tassonomia (art. 8)
 - riferimenti incrociati per evitare frammentazioni e/o duplicazioni di informativa

- 55% LUNGHEZZA DEGLI ESRS

Simplification levers

1. Semplificazione analisi doppia rilevanza (DMA)

2. Maggiore concisione/leggibilità dei report e connectivity

3. Migliore coordinamento tra ESRS 2 e topical standard

4. Più comprensibilità, chiarezza e accessibilità degli ESRS

5. Ulteriori alleggerimenti dell'onere di rendicontazione

6. Rafforzamento interoperabilità con gli standard globali ISSB

Cambiamenti proposti

- Convertire/rinominare a livello cross cutting (*ESRS 2 General disclosures*) i *Material Disclosure Requirements* (MDR) in *General Disclosure Requirements* (GDR); ciò al fine di evitare duplicazioni fra divulgazioni generali e divulgazioni per topic, queste ultime da rendicontare sulla base della rilevanza/materialità dei sottostanti IRO
- Approccio meno prescrittivo per la divulgazione dei requisiti PAT a livello di standard tematico. Queste divulgazioni sarebbero richieste solo quando i PAT sono effettivamente adottati

Simplification levers

1. Semplificazione analisi doppia rilevanza (DMA)

2. Maggiore concisione/leggibilità dei report e connectivity

3. Migliore coordinamento tra ESRS 2 e topical standard

4. Più comprensibilità, chiarezza e accessibilità degli ESRS

5. Ulteriori alleggerimenti dell'onere di rendicontazione

6. Rafforzamento interoperabilità con gli standard globali ISSB

Cambiamenti proposti

- Riorganizzazione degli standard per distinguere chiaramente tra contenuto obbligatorio e opzionale, ad es.:
 - posizionare i requisiti applicativi (RA) nel testo principale di seguito ai paragrafi di riferimento
 - taglio radicale (-57%) dei datapoint obbligatori («shall disclose»)
 - rimozione (-100%) dei datapoint volontari («may disclose»), che confluiscono nella Non-Mandatory Illustrative Guidance (NMIG), fruibile a parte, eccetto l'elenco dei temi e sottotemi da considerare nella valutazione della rilevanza di cui all'Appendix A di ESRS 1 (ex AR 16)
- **57% MANDATORY DATAPOINTS (347 VS. 803)**
 - **100% VOLUNTARY DATAPOINTS**
 - **68% MANDATORY + VOLUNTARY DATAPOINTS**

(see statistics about the number of datapoints in Appendix 3 of the BfC)

Simplification levers

1. Semplificazione analisi doppia rilevanza (DMA)

2. Maggiore concisione/leggibilità dei report e connectivity

3. Migliore coordinamento tra ESRS 2 e topical standard

4. Più comprensibilità, chiarezza e accessibilità degli ESRS

5. Ulteriori alleggerimenti dell'onere di rendicontazione

6. Rafforzamento interoperabilità con gli standard globali ISSB

Cambiamenti proposti

- Uso di «informazioni ragionevoli e supportabili disponibili senza costi e sforzi indebiti» per le metriche. (relief cd «undue cost or effort»). Assenza di un time limit **Tema aperto (BfC 76)**
- Opzione per escludere le attività non materiali dai calcoli delle metriche se è improbabile che influenzino significativamente gli IRO **(BfC 78)**
- Chiarire il **perimetro** di rendicontazione per operazioni proprie e VC. Stime o proxi estese a own operation se troppo «costoso» o difficile farne a meno (*relief ulteriore rispetto a quelli previsti da ISSB*). Possibilità di considerare acquisizioni e cessioni di business a partire dall'anno successivo a quello in cui avvengono **(BfC 81)**. Linee guida specifiche per IRO associati ad asset in leasing come fossero nella catena di valore
- Controllo operativo usato per la rendicontazione dei GES come datapoint separato/aggiuntivo per avere una fair presentation (*contrasta con GHG protocol che lo richiede sempre*)
- Modificare l'uso degli indicatori SFDR PAI (Principal Adverse Impact)
- Semplificazioni per gli «effetti finanziari attesi» simili ma non completamente allineate a quelle previste da IFRS S1 di ISSB (*opzione di non considerarli se di difficile e/o complessa rendicontazione, mentre nell'IFRS s1 è un relief a tutti gli effetti* **Tema aperto (BfC 73-76)**)
- Inadeguatezza degli ESRS per il settore finanziario. Ritenuto troppo complesso inserire ulteriori modifiche/semplicazioni in questa fase **Tema aperto (BfC 86)**

Simplification levers

1. Semplificazione analisi doppia rilevanza (DMA)

2. Maggiore concisione/leggibilità dei report e connectivity

3. Migliore coordinamento tra ESRS 2 e topical standard

4. Più comprensibilità, chiarezza e accessibilità degli ESRS

5. Ulteriori alleggerimenti dell'onere di rendicontazione

6. Rafforzamento interoperabilità con gli standard globali ISSB

Cambiamenti proposti

Modifiche atte a rafforzare l'interoperabilità degli ESRS con i *global sustainability reporting Standards* emanati dall'ISSB:

- IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information and
- IFRS S2 Climate related Disclosures

sulla base della relativa *joint interoperability guidance* del 2.5.2024

La revisione integra negli ESRS i *relief* presenti negli IFRS S1-2 (raccomandazione del Commissario EU Albuquerque del 5.5.2025, precisata il 1.7.2025)

Porre l'enfasi sulla *fair presentation*, che è il principio base degli ISSB standard; favorisce la coerenza fra i due ambiti, a partire dalla valutazione di rilevanza come partenza del processo, sebbene in IFRS sia limitata alla materialità finanziaria (BoC 95)

L'aver previsto o confermato dei relief ulteriori rispetto a quelli degli IFRS S1-2 (peraltro recepiti - ma non tutti (vedi BFC 70) - unilateralmente) contrasta con l'obiettivo dell'interoperabilità (BfC 98)

Resa definitiva l'opzione di fare riferimento alla guidance IFRS e ai SASB per le entity-specific sector information

RICHIESTO LAVORO CONGIUNTO CON ISSB NELLA FASE SUCCESSIVA (BFC 92)
NON PIU' PREVISTI I PRINCIPI SETTORIALI, ASSAI SVILUPPATI INVECE NEI GRI E NEI SASB

ITEMS NOT ADDRESSED AS UNDER DISCUSSION IN LEVEL 1 REGULATION

The following are items not addressed in ESRS 1 Exposure Draft (ED), as they are currently under discussion for possible amendments in the level 1 regulation as part of the Omnibus discussions:

- definition of value chain for financial institutions;
- possible exemption to consolidate subsidiaries by undertakings that are financial holdings;
- relief for omission of confidential/sensitive information;
- phasing-in provisions (maintained as in the 2023 Delegated Act);
- clarification of the meaning of ‘compatibility with 1.5 degrees’ for the Transition Plans disclosure (maintained as in the 2023 Delegated Act).|

Soggetti obbligati e tempistiche (art. 1 D. Lgs 125/2024)



Fonte: Documento CNDCEC 24.9.2024

Tabella 2 - Parametri dimensionali ex art. 1 d.lgs. 125/2024

Tipo	Definizione
Micro-imprese	Società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.
Piccole e medie imprese quotate	Società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: 1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.
Imprese di grandi dimensioni	Società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
Gruppi di grandi dimensioni	Gruppi composti da società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. <i>La verifica del superamento dei suddetti limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20%.</i>

faq

L'innalzamento delle soglie di cui all'art. 1 - a seguito della Direttiva (UE) 2023/2775 attuata contestualmente alla CSRD - ha ridotto il perimetro delle società e gruppi soggetti alla CSRD.

Soggetti obbligati e tempistiche (D. Lgs 125/2024 art. 17 comma 1, lett. a punti 1 e 2)




Esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 o in data successiva

(per i «solari»: primo report nel 2025 su FY 2024)

→ grandi imprese che costituiscono EIP che alla data di bilancio superano numero medio di 500 occupati nell'esercizio (*superamento alla data del bilancio del numero medio di 500 dipendenti e di almeno 1 dei seguenti limiti: fatturato > 50 mio (era 40); totale attivo > 25 mio (era 20)*)

→ EIP ex art. 16 c. 1 D. Lgs 39/2010 (*quote, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, ecc.*) che siano altresì madri di un gruppo di grandi dimensioni (*superamento a data bilancio dei 500 dipendenti su base consolidata*)



Soggetti obbligati e tempistiche (D. Lgs 125/2024 art. 17 comma 1, lett. b punti 1 e 2)



Esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025 o in data successiva

(per i «solari»: primo report nel 2026 su FY 2025)

→ imprese di grandi dimensioni e società madri di un gruppo di grandi dimensioni diverse da quelle per cui l'obbligo decorre dal 2024 (*superamento alla data del bilancio, nel primo esercizio di attività o **successivamente per due esercizi consecutivi**, di almeno 2 dei seguenti limiti: totale attivo: 25 mio; fatturato: 50 mio; numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio: 250*)

WAVE 2

Con lo «stop-the-clock» (Direttiva (UE) 2025/794) il primo ESRS report sarà nel 2028 su FY 2027.
Con la proposta di «Content Directive» le imprese interessate si ridurrebbero dell'80% circa



Recepimento Stati membri entro il 31.12.2025



In Italia con DL 95/2025
conv. L. 118/2025
G.U. 9.8.2025)

MODIFICHE

D. Lgs.
125/2024



Soggetti obbligati e tempistiche (D. Lgs 125/2024 art. 17, comma 1, lett. c punti 1, 2, 3)



Esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026 o in data successiva (per i «solari»: primo report nel 2027 su FY 2026)


→ PMI quotate sui mercati regolamentati ad eccezione delle micro-imprese, con possibilità di rinvio al 01.01.2028 («opt-out option») (*art. 10 c. 3, solo per individuale*)

→ Enti bancari piccoli e non complessi, purché imprese di grandi dimensioni o PMI quotate non micro

→ Imprese di assicurazione e riassicurazione captive, purché imprese di grandi dimensioni o PMI quotate non micro

WAVE 3

Con lo «stop-the-clock» (Direttiva (UE) 2025/794) nell'ambito di Omnibus il primo ESRS report sarà nel 2029 su FY 2028 (opt-out option diventa norma)





Esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2028 o in data successiva (per i «solari»: primo report nel 2029 su FY 2028)

→ Gruppi extra-EU che generano in EU ricavi netti > 150 mio di euro e che abbiano (i) almeno una subsidiary/impresa figlia che ricade sotto la CSRD (ii) oppure una branch/succursale con fatturato EU di almeno 40 mio di euro

Rinvio ad Art. 5 Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi

WAVE 3

Nessuna modifica «stop-the-clock», mentre con la proposta di «Content directive» attualmente in negoziazione le soglie diventerebbero rispettivamente 450 mio e 50 mio di ricavi netti

Sviluppi VSME Ecosystem

ESIGENZA DI COORDINAMENTO COI KPI DEL «DIALOGO DI SOSTENIBILITA' TRA PMI E BANCHE» SVILUPPATO DAL TAVOLO PER LA FINANZA SOSTENIBILE COORDINATO DAL MEF (DICEMBRE 2024)



JULY 2025
STATE OF PLAY



25/08/2025 FINE
CONSULTAZIONE DAL
17/06/2025 DI TRE
SUPPORTING GUIDES

RIGUARDANO LE SEGUENTI
INFORMATIVE DEL COMPREHENSIVE
MODULE:

- C2 (DESCRIPTION OF PRACTICES, POLICIES AND FUTURE INITIATIVES FOR TRANSITIONING TOWARDS A MORE SUSTAINABLE ECONOMY)
- C3 (GHG REDUCTION TARGETS AND CLIMATE TRANSITION)
- C7 (SEVERE NEGATIVE HUMAN RIGHTS INCIDENTS)

APPROVAZIONE FINALE ATTESA PER
FINE OTTOBRE – PRIMI DI NOVEMBRE
2025

ULTERIORI SVILUPPI ATTESI
PER ANDARE INCONTRO
ALLE ESIGENZE DELLE
IMPRESE CON + DI 250
DIPENDENTI MA *OUT OF*
SCOPE CSRD (CD. SMALL
MID CAPS)

25.9.2025: MAPPINGS OF
DIGITAL TOOLS,
PLATFORMS AND
INITIATIVES FOR SME
SUSTAINABILITY
REPORTING

3.10.2025: EFRAG LAUNCHES MULTI-
LANGUAGE VSME DIGITAL TEMPLATE
FOR SMES ACROSS EUROPE

10.9.2025: EFRAG to Assess Interest in
potential New EU Voluntary Reporting
Template for SMEs and Start-Ups

27.5.2025: DIGITAL TEMPLATE, VSME
XBRL TAXONOMY + EXCEL-TO-XBRL
CONVERTER

CON SIGNIFICATIVE
MODIFICHE RISPETTO
ALLE EXPOSURE DRAFTS
(IN CONSULTAZIONE DA
15.1 A 21.5.2024)


12/2024 FINAL
VERSION

30/07/2025
RACCOMANDAZIONE
UE C/2025 4984

FORMALE ADOZIONE
SOTTO FORMA DI
RACCOMANDAZIONE CH
NE AUMENTA
L'AUTOREVOLEZZA E NE
FACILITA L'UTILIZZO



Intangibili e report di sostenibilità



Documento Commissione Governance e Finanza




Pubblicazione il 17 aprile 2025 della seconda edizione del documento «Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa: impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI», a cura della Commissione di studio «Governance e finanza», contenente l'evoluzione degli scenari alla luce dei recenti sviluppi di prassi e di normativa, anche in merito all'articolazione e ruolo delle funzioni di controllo inclusa l'attestazione (capitolo 8.3).



Documenti CNDCEC e FNC su assurance e vigilanza



Pubblicazione il 4 luglio 2025 di un documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti che illustra il carattere strategico dell'assurance volontaria sulla rendicontazione di sostenibilità anche in assenza di un obbligo normativo.



Pubblicazione il 16 ottobre 2025 di un documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti che illustra il ruolo di vigilanza del collegio sindacale sulle tematiche di sostenibilità, incluso il controllo sull'adeguatezza del sistema organizzativo e gli scambi informativi con il Revisore Legale, in linea con quanto previsto dalla normativa, dai principi e dai criteri applicativi in applicazione dal 1° gennaio 2025 declinati nella Norma Q.3.8-bis «Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità» delle relative Norme di comportamento per le quotate. Analoga norma è stata emessa per le non quotate (Norma 3.4).

La sostenibilità è un'utopia?

« L'UTOPIA E' COME L'ORIZZONTE: CAMMINO DUE PASSI, E SI ALLONTANA DI DUE PASSI. CAMMINO 10 PASSI, E SI ALLONTANA DI 10 PASSI. L'ORIZZONTE E' IRRANGIUNGIBILE. E ALLORA, A COSA SERVE L'UTOPIA? A QUESTO: SERVE PER CONTINUARE A CAMMINARE »

(Eduardo GALEANO)



Grazie per l'attenzione!

Giuseppe Chiappero
studiochiapperoesg@gmail.com

GRUPPO DI LAVORO
BILANCIO SOCIALE E
DI SOSTENIBILITÀ
ODCEC TORINO

